



Comune di Dormelletto

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 21 DEL 24/04/2024

OGGETTO: ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PERSONALE COMUNALE PER ATTIVITA'' DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO DAL 25 APRILE AL 25 MAGGIO 2024 - CIG.B1643F2008.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventiquattro, del mese di aprile, presso l'UFFICIO TECNICO, il Responsabile del servizio nominato con provvedimento del Sindaco n.8 del 31 dicembre 2022, in attuazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, adotta la seguente

DETERMINAZIONE

PREMESSO:

- che le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n°165/2001 possono avvalersi, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e di carattere eccezionale, delle forme contrattuali flessibili di assunzione nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
- che l'art.30 del D.Lgs. 81/2015 definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il "contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.Lgs.n°276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore";
- che l'art.52 del CCNL 2016/2018 dispone la possibilità per gli Enti di stipulare contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali nel rispetto dei vincoli finanziari delle vigenti disposizioni normative;

CONSIDERATO necessario, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Area tecnica occorre provvedere a quanto sopra onde integrare per i mesi estivi l'organico del personal esterno per la manutenzione e il decoro dei beni comunali, strade, aree a verde, pulizia, manutenzione immobili;

VALUTATA la necessità di avvalersi di una figura professionale di un operatore esterno a contratto a contratto di somministrazione a tempo determinato, per soddisfare le esigenze collegate alle necessità dell'ufficio tecnico non fronteggiabili con il personale dipendente;

RITENUTO che sussistano le ragioni di carattere tecnico ed organizzativo, pur se riferibili all'ordinaria attività dell'amministrazione, per fare ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo mediante cooperativa, connessa alla necessità di supportare il servizio tecnico;

ACCERTATO CHE:

- il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, spettante per il profilo professionale calcolato in base al CCNL vigente per gli enti locali, ed al versamento dei contributi previdenziali e che tuttavia i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore cui provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore in conformità a quanto previsto dall'art.21 del D. Lgs. 276/2003;
- il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e la cooperativa, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e la cooperativa;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Attività di supporto al personale comunale per attività di manutenzione del territorio;
- Importo del contratto: € 1.403,00;

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- che ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL delle Cooperative Sociali;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art,1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che:

in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

RICHIAMATA la deliberazione n°27 del 20/03/2024 con la quale:

- si autorizza, il ricorso alla somministrazione di lavoro per l'assunzione di un operatore esterno, per n.20 ore settimanali nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- si incarica il Responsabile del servizio a provvedere all'assunzione tramite ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo;

RICHIAMATA la deliberazione n°27 del 20/03/2024 con la quale:

- si autorizza, il ricorso alla somministrazione di lavoro per l'assunzione di un operatore esterno, per n.20 ore settimanali nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- si incarica il Responsabile del servizio a provvedere all'assunzione tramite ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo;

DATO ATTO CHE si è proceduto, nelle more della adozione dell'atto di cui sopra, ad acquisire un preventivo di spesa per la fornitura di tale servizio come di seguito esposti:

- Cooperativa Sociale Solidarietà Silvabella Onlus. con sede in Piazza Martiri della Libertà, 8 –Mortara (PV) - P.IVA 01711760189 – R.E.A. n.214627, che per il profilo richiesto ha offerto un canone mensile di € 1.150,00 oltre iva 22% per complessivi **€ 1.403,00**;

PRESO ATTO CHE l'offerta del Cooperativa Sociale Solidarietà Silvabella è risulta congrua in riferimento alla prestazione richiesta;

DATO ATTO CHE da una verifica delle risorse a bilancio si è constatato che è possibile attuare una proroga a decorre dal **25 aprile 2024 sino al 25 maggio 2024**;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla Cooperativa Sociale Solidarietà Silvabella Onlus, con sede legale in Piazza Martiri della Libertà, 8 –Mortara (PV) - P.IVA 01711760189 – R.E.A. n.214627 le attività in parola per un importo di € 1.150,00 oltre iva 22% per complessivi **€ 1.403,00**, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO CHE:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura

del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.";

PRESO ATTO dell'art. 1 comma 450° della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) come modificato dall'art. 1 comma 130° della L. n. 145/2018 (Finanziaria 2019) che così recita:

"450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al

comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.";

RITENUTO di impegnare a favore della Cooperativa Sociale Solidarietà Silvabella "B" O.N.L.U.S. per lo svolgimento del servizio di cui sopra la somma di **€ 1.403,00** come appresso:

Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2024	211	01061	580	257	2	U.1.03.02.99.999	1.403,00

VISTO l'art. 147 bis, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale viene attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO CHE la spesa non rientra nelle limitazioni previste dagli artt. 6 e 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il D.U.R.C. regolare, protocollo 0002493, pervenuto in data 21.02.2024, valido fino al 12/06/2024;

DATO ATTO CHE la ditta incaricata ha regolarmente presentato i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari in data 06/07/2023, protocollo 0007332;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'AVCP;

VISTO l'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli enti pubblici territoriali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze.

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 4 marzo 2024 che ha approvato il bilancio di previsione triennio 2024-2026, nonché la delibera di Giunta comunale n. 23 adottata in data 4 marzo 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2024-2026, affidando ai responsabili dei servizi gli stanziamenti necessari all'espletamento dei servizi ai sensi dell'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni sopra enunciate:

1. DI APPROVARE quanto contenuto nelle premesse, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. DI PRECISARE altresì che:
 - Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Attività di supporto al personale comunale per attività di manutenzione del territorio;
 - Importo del contratto: € 1.403,00;
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
 - Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
3. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola a far data dal **25 aprile 2024 sino al 25 maggio 2024**, alla Cooperativa Sociale Solidarietà Silvabella Onlus. con sede in Piazza Martiri della Libertà, 8 –Mortara (PV) - P.IVA 01711760189 – R.E.A. n.214627, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
4. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato, come di seguito specificato:

Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2024	211	01061	580	257	2	U.1.03.02.99.999	1.403,00
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
7. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di

accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

8. DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmii;
9. DI PROVVEDERE, per quanto di competenza, agli adempimenti inerenti e conseguenti a norma di legge

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Dormelletto, 24/04/2024

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to : GEMELLI Massimo